

Federica Bacigalupo

Avvocato

Matteo Bezzi

Gaetano Cirilli

Cora Zattoni

Danilo Cortesi

Dottori Commercialisti Revisori Contabili

> A tutti i Clienti Loro sedi

Ravenna, 18/11/2021

Circolare informativa n. 17/2021

Oggetto:

- 1) DAL 1° GENNAIO 2022 NUOVE NORME PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
- 2) TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE E PASSIVE TRANSFRONTALIERE

1) DAL 1° GENNAIO 2022 NUOVE NORME PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

La legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, modificando il decreto legislativo n. 127 del 2015, ha stabilito l'utilizzo della fattura elettronica anche per le operazioni attive e passive transfrontaliere a partire dal 1° gennaio 2022.

Con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, modificando il provvedimento del 30 aprile 2018, è stata recepita la modifica normativa di cui si è detto in modo tale che i dati relativi alle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SdI).

Attuale normativa fino al 31/12/2021

La normativa attualmente in vigore stabilisce che per le operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e da tali ultimi soggetti effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi devono trasmettere i dati attraverso apposita comunicazione trimestrale, denominata "esterometro".

Non rientrano nell'obbligo di inserimento all'interno dell'esterometro le operazioni in riferimento alle quali è stata emessa una bolletta doganale, essendo già in possesso dell'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni.

Novità a decorrere dal 01/01/2022

A partire dal 1° gennaio 2022 verrà abolito l'esterometro tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate avrà già a disposizione i dati delle operazioni con l'estero in quanto per le stesse verrà utilizzata la fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.

2) TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE E PASSIVE TRANSFRONTALIERE

Con provvedimento del 28 ottobre 2021 il Direttore dell'Agenzia ha stabilito i tempi per l'invio al Sdl delle fatture elettroniche per operazioni transfrontaliere.

La norma dispone altresì che per le operazioni in commento, i termini di trasmissione delle predette fatture sono i seguenti:

- per i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e, quindi, entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, per la fattura così detta immediata, ovvero, visto il dettato normativo e anche il contenuto del provvedimento, entro il giorno 15 del mese successivo in presenza di un documento di trasporto o equipollente;
- per i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

OPERAZIONI ATTIVE

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022 per quanto riguarda le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, il soggetto passivo ai fini lva stabilito nel territorio dello Stato deve emettere fattura elettronica ricordando due cose:

- la prima è che nell'elemento della fattura elettronica denominato <CodiceDestinatario> devono essere inserite sette x (e cioè "xxxxxxx"), come avviene anche oggi qualora facoltativamente il contribuente decidesse di inviare al SdI le fatture elettroniche per le operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- la seconda è che il Sistema di interscambio non provvede ad inviare la fattura al cliente non stabilito nel territorio dello Stato e, pertanto, la fattura andrà comunque inviata, con qualsiasi mezzo, a quest'ultimo soggetto da parte del fornitore.

OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, invece, ossia per le operazioni effettuate da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto ivi stabilito, è necessario dividerle in due:

- per quelle con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale, non è necessario trasmettere la fattura elettronica al Sistema di interscambio,
- per tutte le altre, diverse da quelle sopra, siccome va posta in essere l'integrazione della fattura ricevuta ovvero l'emissione di autofattura, la fattura integrata o l'autofattura andranno inviate al Sistema di interscambio utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19

Tipo documento

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, DPR n. 633 del 1972

Si ricorda che le operazioni attive e passive transfrontaliere con fattura elettronica comportano l'adeguamento dei comportamenti contabili di imprese/professionisti e, per non incorrere in sanzioni in caso di omissioni o ritardi nell'esecuzione degli adempimenti prescritti, occorre prestare la massima attenzione alle tempistiche di ricezione dei documenti / effettuazione delle operazioni transfrontaliere.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti